

Si riporta il testo vigente (colonna di sinistra) con le proposte da eliminare in carattere *corsivo* e il testo di cui si propone l'approvazione (colonna di destra) con le proposte da inserire in carattere **neretto**

| REGOLAMENTO VIGENTE | REGOLAMENTO MODIFICATO |
|---|---|
| TITOLO II – DEFINIZIONE E BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA | |
| <p>ARTICOLO 6 - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE</p> <p>1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.</p> <p>2. (omissis)</p> | <p>ARTICOLO 6 - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE</p> <p>1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. Il soggetto passivo è tenuto a comunicare tale scelta attraverso la presentazione della dichiarazione IMU di cui al successivo art. 16, commi 3 e 4.</p> <p>2. (omissis)</p> |

TITOLO III – ESENZIONI E RIDUZIONI

ARTICOLO 13 - RIDUZIONI

1. (omissis).

1bis A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà.

2. (omissis).

ARTICOLO 13 - RIDUZIONI

1. (omissis).

1bis A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà. **Limitatamente all'anno 2022 l'imposta è ridotta al 37,5 per cento.**

2. (omissis).